



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Disciplina transitoria dell'abbinamento dei referendum regionali con le elezioni comunali e provinciali."

Relazione

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di coordinare le norme elettorali in caso di svolgimento contemporaneo di referendum regionali ed elezioni comunali e provinciali.

L'art. 1 detta disposizioni per lo svolgimento dei referendum regionali da tenersi nell'anno 2012 (nella fattispecie, 5 referendum abrogativi e 5 referendum consultivi), prevedendo il possibile abbinamento con il primo turno delle elezioni comunali e provinciali indette nella regione Sardegna.

La ratio della norma si rinviene in esigenze di contenimento della spesa pubblica, realizzandosi nella fattispecie un risparmio di spesa sia per la Regione che per gli enti locali che rinnovano i propri organi nella primavera 2012. Le spese derivanti da adempimenti comuni ai referendum regionali e alle elezioni comunali e provinciali sono, infatti, ripartite tra gli enti interessati alle consultazioni, fatte salve le eccezioni previste dalla legge per particolari voci di spesa.

Ulteriori benefici sono rappresentati dalla chiamata alle urne degli elettori per una sola volta e dal minor impatto sul calendario scolastico degli istituti sedi di seggio elettorale.

La previsione dell'abbinamento per la sola tornata elettorale 2012 si fonda sulla necessità di non incidere strutturalmente e organicamente sulla vigente normativa in materia di referendum regionali, alla luce di quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto speciale per la Sardegna. Ai sensi di tale norma, infatti, la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo è rimessa ad una legge regionale rinforzata, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed eventualmente sottoposta a referendum "confermativo".

L'art. 1, al comma 1, indica la normativa applicabile all'ipotesi di abbinamento, in relazione alla durata delle operazioni di voto e al funzionamento dei seggi elettorali.

L'art. 1, al comma 2 e 3 indica la sequenza e la durata delle operazioni di scrutinio: considerato che i referendum coinvolgono tutte le sezioni elettorali del territorio regionale, mentre le consultazioni comunali e provinciali coinvolgono solo una parte di queste, dovranno essere scrutinate prima le schede inerenti i referendum ed in seguito le schede inerenti le elezioni amministrative.

Si rileva, infine, che le spese elettorali sono annoverate tra le spese obbligatorie e che il presente disegno di legge non necessita di norma di copertura finanziaria, non comportando oneri aggiuntivi per le amministrazioni interessate.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La ripartizione delle spese derivanti dall'abbinamento dei referendum regionali con le elezioni amministrative non è espressamente disciplinata dal presente disegno di legge, in quanto segue le regole generali già delineate dalle leggi statali e regionali vigenti in materia. In concreto, si provvederà a dare attuazione alle suddette regole tramite apposite circolari esplicative, previo accordo con il Ministero dell'Interno.